

***REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO VENATORIO E ALL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA***

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Oggetto del Regolamento _____	3
Art.2 - Adozione e modifica del Regolamento_____	3
Art.3 - Commissione per l'abilitazione venatoria e l'abilitazione all'attività di tassidermia _____	3
Art.4 - Condizioni ostative_____	5
Art.5 - Trattamento economico _____	5
Art.6 - Istituzione dell'ufficio abilitazione venatoria _____	5
Art.7 - Competenze ufficio abilitazione venatoria _____	6
Art.8 - Compiti del segretario della Commissione _____	7
Art.9 - Presentazione della domanda di ammissione all'esame _____	7
Art.10 -Requisiti del candidato _____	8
Art.11 -Procedura di iscrizione all'esame_____	8
Art.12 -Procedura d'esame _____	9
Art.13 -Presenza e comportamento durante la sessione d'esame _____	13
Art.14 -Dichiarazione e certificato di idoneità _____	13
Art.15 -Procedura post esame _____	13
Art.16 -Duplicati _____	14
Art.17 -Ricorsi _____	15
Art.18 -Disposizioni finali _____	15

Assessorato Ambiente

Regolamento per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio e all'attività di tassidermia

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 06.03.2008</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 25 del 06.03.2008</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Ambiente</i>		RESPONSABILE <i>Dr. Carlo Garau</i>
SERVIZIO: <i>Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca</i>		SEDE: <i>via Paganini, n. 22 - 09025 Sanluri (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356400</i>	FAX.: <i>070 9370383</i>	REDATTO DA: <i>-</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>fauna@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle norme in vigore, quanto concorre al rilascio del certificato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria (di seguito denominata "*abilitazione venatoria*") e del certificato di abilitazione all'attività di tassidermia, imbalsamazione e conciatura di fauna selvatica (*insieme di attività di seguito denominata "Tassidermia"*).
2. Disciplina, inoltre:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per l'abilitazione venatoria e l'abilitazione all'attività di tassidermia (*di seguito chiamata "Commissione"*), istituita ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 23 del 29 luglio 1998, vista la L. n. 157 dell' 11 febbraio 1992 nonché il D.A.D.A. 28/V del 27.08.2004, in ragione dell'espletamento del mandato;
 - b) la materia relativa alla liquidazione del trattamento economico e del rimborso delle spese effettive, sostenute dai componenti la Commissione, ai sensi della L.R. n. 27 del 22 giugno 1987 e successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato con Delibera del Consiglio, in seduta pubblica e con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
2. Successive modifiche e/o integrazioni dovranno essere approvate con Delibera dello stesso organo.

Art.3 - COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA E L'ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA

1. La Commissione è composta dal Presidente, da cinque membri effettivi, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi e dal Segretario. In particolare essa è composta:
 - a) dal Dirigente competente per settore, o suo delegato di livello non inferiore alla cat. D3, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;
 - b) da un esperto in legislazione venatoria;
 - c) da un esperto in zoologia applicata alla caccia;

- d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - e) da un esperto in tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - f) da un esperto in norme di pronto soccorso;
 - g) da un dipendente dell'ente, con funzioni di segretario.
2. Nei casi occorrenti, l'esperto in zoologia applicata alla caccia svolge anche funzioni di *"esperto tassidermista"*, per effetto del D.A.D.A. n. 11/IV del 12 luglio 2007, *"vista la direttiva regionale (...) emanata con il D.A.D.A. n. 28/V del 27 agosto 2004"*.
 3. Per ogni figura facente parte della Commissione quale membro effettivo, è nominato un corrispondente supplente.
 4. La Commissione ha sede presso la Provincia, Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca, Ufficio Abilitazione Venatoria e rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione, nominata a norma di Legge.
 5. Le Commissioni si intendono validamente insediate con la presenza dei cinque esperti, siano essi effettivi o supplenti, oltre al Presidente ed al Segretario.
 6. Le risultanze della Commissione inerenti gli esami pubblici per l'abilitazione all'esercizio della caccia, sono ritenute valide esclusivamente a condizione che i candidati siano sottoposti a tutte le prove d'esame. A tal fine la Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente, del Segretario e dei componenti esperti di tutte le materie d'esame al momento d'espletamento delle prove.
 7. La convocazione della Commissione, a firma del Presidente, deve essere notificata a ciascun membro effettivo entro 20 giorni dalla data prevista ed entro 5 giorni ai componenti supplenti, a cura del Segretario.
 8. La Commissione, su richiesta del Presidente, può approvare un calendario delle sessioni d'esame per un periodo più o meno prolungato. In tal caso la suddetta approvazione, formalizzata nella seduta specifica, costituisce convocazione ai sensi del comma precedente.
 9. In caso d'impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione, il componente convocato dovrà darne comunicazione ufficiale al Segretario, entro i 5 giorni

lavorativi antecedenti la data di convocazione, onde consentire la sua sostituzione con il supplente.

10. Ogni assenza del componente la Commissione, dovrà essere motivata e comunicata in forma scritta al Presidente il quale, nel caso verifichi un comportamento ingiustificato per tre assenze consecutive, deve avviare il procedimento di decadenza e sostituzione del componente.
11. La sostituzione di un componente per dimissioni o per decadenza, avviene secondo le modalità previste dalla Legge.
12. Su richiesta dei componenti, il Segretario potrà rilasciare apposito attestato di partecipazione.
13. La durata in carica delle Commissioni è pari a quella dell'organo che le ha nominate. Essa peraltro esercita le proprie funzioni sino alla costituzione delle nuove Commissioni.

Art.4 - CONDIZIONI OSTATIVE

1. Non possono far parte della Commissione i Dirigenti delle Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale nonché i Presidenti ed i Vice Presidenti degli Organi Direttivi di caccia programmata. Parimenti, non possono far parte della Commissione coloro che hanno riportato sanzioni in materia di caccia.

Art.5 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai componenti partecipanti alla Commissione, compresi il Presidente ed il Segretario, è attribuito per ciascuna seduta d'esame valida, un gettone di presenza lordo pari a quello previsto e determinato, nel suo ammontare, secondo la normativa prevista dalla L.R. n. 27 del 1987 e successive modificazioni. Agli stessi sono inoltre corrisposte le spese di viaggio in quanto dovute.

Art.6 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

1. Presso il Settore competente per materia è istituito l'Ufficio Abilitazione Venatoria (di seguito denominato "Ufficio"), composto da dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, con funzioni di segreteria, supporto ed assistenza ai componenti della Commissione, nell'espletamento del loro mandato.
2. Nel compimento delle sue funzioni, l'Ufficio assolve ai seguenti compiti:

- a) ricezione e protocollo domande d'ammissione;
- b) istruttoria domande d'ammissione;
- c) stesura e trasmissione della convocazione dei candidati alle prove d'esame;
- d) stesura e trasmissione della convocazione della Commissione esaminatrice;
- e) predisposizione atti relativi alle corresponsione delle indennità dei Commissari;
- f) stesura e tenuta dei verbali d'esame;
- g) stesura e trasmissione esito esami;
- h) predisposizione e rilascio Certificato di Abilitazione;
- i) tenuta archivi (registri, domande, verbali, prove, ecc.);
- j) ricezione comunicazioni e giustificazioni Commissari;
- k) ricezione e protocollo comunicazioni e giustificazioni candidati;
- l) tenuta delle collezioni di animali imbalsamati;
- m) custodia armi da caccia e relative munizioni;
- n) acquisizione e gestione delle procedure informatiche d'ausilio di cui ai punti precedenti;
- o) predisposizione atti relativi l'acquisto del materiale necessario (cancelleria, stampanti, registri, ecc.) per lo svolgimento delle prove d'esame e di mezzi e strumenti necessari;
- p) redazione statistiche e comunicazioni riepilogative sugli esami di abilitazione all'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, almeno con scadenza annuale.

Art.7 - COMPETENZE UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché le attività di supporto al funzionamento della Commissione, sono assegnate all'Ufficio Abilitazione Venatoria della Provincia del Medio Campidano.
2. Il Responsabile del Procedimento è individuato dal Dirigente competente per Settore.

3. Il Segretario effettivo della Commissione è integrato nell'Ufficio Abilitazione Venatoria.

Art.8 - COMPITI DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato funzionalmente al Servizio Tutela Fauna Selvatica - Caccia e Pesca, individuato dal Dirigente competente per Settore.
2. Il Segretario effettivo della Commissione si interessa, preventivamente, della disponibilità della sede d'esame e di tutto il materiale occorrente per la sessione d'esame, comunicando tempestivamente al Presidente ed al Responsabile del Procedimento ogni evenienza che possa ostacolare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione.
3. Oltre alla verbalizzazione delle singole sessioni d'esame, il Segretario effettivo è chiamato a redigere i certificati di abilitazione venatoria per i candidati dichiarati idonei. E', inoltre, responsabile della tenuta degli atti, dei registri e di ogni documentazione relativa all'Ufficio.
4. Per assenza o indisponibilità del Segretario effettivo, i compiti di cui ai precedenti commi sono svolti dal suo supplente.

Art.9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. La domanda d'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, da presentare in bollo a corso legale e da indirizzare al Presidente della Commissione secondo apposito modello che dovrà essere accompagnato da:
 - a) certificato o attestazione d'età e residenza;
 - b) originale della ricevuta attestante il versamento dell'importo stabilito dal Consiglio Provinciale, in ordine a specifica contribuzione, effettuato sul c.c.p. n. 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano e indicante la causale: "*Tassa per diritti esame abilitazione esercizio venatorio*", nonché il codice fiscale del richiedente.
2. La domanda d'ammissione all'esame per l'abilitazione all'attività di tassidermia, da presentare in bollo a corso legale e da indirizzare al Presidente della

Commissione esaminatrice secondo apposito modello che dovrà essere accompagnato da:

- a) certificato o attestazione d'età e residenza;
 - b) indicazione dell'attività che si intende porre in essere (a scopo amatoriale o professionale);
 - c) originale della ricevuta attestante il versamento dell'importo stabilito dal Consiglio Provinciale, in ordine a specifica contribuzione, effettuato sul c.c.p. n. 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano e indicante la causale: "*Tassa per diritti esame abilitazione esercizio attività tassidermia*", nonché il codice fiscale del richiedente.
3. La tassa d'esame di cui ai commi precedenti è soggetta a periodica rideterminazione da parte del Consiglio Provinciale. Onde evitare improduttive variazioni al presente Regolamento, la decisione assunta dal Consiglio Provinciale in merito alla variazione dell'importo della tassa d'esame, è da considerarsi consecutiva integrazione al presente Regolamento, al quale si allegnerà relativa copia.

Art.10 - REQUISITI DEL CANDIDATO

1. Alla data di presentazione della domanda d'ammissione all'esame d'abilitazione per l'esercizio venatorio, sia si tratti di primo esame che di rinnovo dell'abilitazione, il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza in uno dei comuni della Provincia del Medio Campidano;
 - b) maggiore età;
 - c) idoneità fisica all'uso delle armi.
2. Per l'ammissione all'esame tendente al conseguimento dell'abilitazione all'attività di tassidermia non occorre possedere l'idoneità fisica all'uso delle armi.

Art.11 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda d'ammissione, il Responsabile del procedimento darà comunicazione al candidato sull'esito dell'istruttoria.

Nei casi d'ammissione all'esame, la comunicazione conterrà l'indicazione del giorno e del luogo della sessione d'esame cui il candidato è stato iscritto.

La comunicazione è trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o Telegramma Postale.

2. L'iscrizione alla sessione d'esame è valida se la comunicazione della stessa è avvenuta con un margine di tempo non inferiore a 20 giorni consecutivi.

Art.12 - PROCEDURA D'ESAME

1. Le prove d'esame sono pubbliche.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce le sessioni d'esame con indicazione dei giorni e degli orari di svolgimento degli esami. Sarà cura del Presidente garantire un numero di sessioni per settimana o per mese, in base al numero delle istanze pervenute, al fine di evitare il protrarsi dell'attesa oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione.
3. Il calendario degli esami viene concordato in sede di Commissione, nella sessione d'esame precedente a quella prevista dal calendario in approvazione.
4. Prima dell'inizio delle prove d'esame, i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 C.P.C..
5. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto e del certificato medico d'idoneità fisica all'uso delle armi, in bollo.
6. Alla data e ora convenuta, il Segretario verificherà e trascriverà a verbale i dati identificativi dei candidati presenti. Successivamente consegnerà al Presidente l'elenco dei candidati presenti e l'eventuale documentazione pervenuta a giustificazione dell'assenza.
7. I candidati saranno sottoposti alle prove d'esame secondo un ordine derivante dalla data e dal numero di protocollo assegnato alle rispettive domande d'ammissione all'esame o ai documenti presentati ad integrazione di domande irregolari.
8. Ogni sessione d'esame per l'abilitazione venatoria è articolata in una prova orale e una prova pratica. Il programma d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio verterà sulle materie di seguito riportate:
 - a) legislazione venatoria;

- b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
 - e) norme di pronto soccorso.
9. La prova orale consisterà nell'esame delle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e) e verterà, fra l'altro, sui seguenti argomenti:
- a) nozioni sulle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
 - b) nozioni sul calendario venatorio e sulle forme d'esercizio della caccia;
 - c) definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria;
 - d) elenco della selvaggina cacciabile;
 - e) limitazione all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e ai luoghi;
 - f) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
 - g) appostamenti di caccia;
 - h) divieto di detenzione e di vendita della fauna selvatica;
 - i) nozioni sulla licenza di caccia (rilascio, rinnovo, validità, assicurazione r.c.);
 - j) aree e gestione sociale della caccia e organismi di gestione;
 - k) nozioni sulle zone bandite e organismi di gestione;
 - l) zone di ripopolamento e cattura e organismi di gestione;
 - m) casi di protezione della fauna e organismi di gestione;
 - n) zone faunistiche;
 - o) agenti di vigilanza;
 - p) distinzione tra agenti dipendenti degli enti delegati e agenti volontari, loro compiti e poteri;
 - q) organismi preposti all'amministrazione della caccia;
 - r) sanzioni e procedure;
 - s) concetti elementari di tutela dell'ambiente;
 - t) nozioni generali sull'inquinamento (aria, acqua, suolo);
 - u) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
 - v) prevenzione e lotta incendi boschivi;

- w) istituti rivolti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio, zone di ripopolamento, parchi naturali, ecc.);
- x) nozioni di agronomia: principali coltivazioni arboree ed erbacee, periodi d'impianto e di maturazione, nozioni generali sulle principali tecniche di coltivazioni specializzate e non;
- y) nozioni sui fondi chiusi;
- z) cenni sui rapporti cacciatore ed agricoltore e tra agricoltore e cacciatore;
- aa) nozioni sul rispetto dell'agricoltura da parte del cacciatore;
- bb) nozioni sul rispetto dell'agricoltore e della selvaggina (rispetto delle nidificazioni, norme precauzionali a salvaguardia della selvaggina durante la mietitura e la fienagione, concetti d'agricoltura biologica);
- cc) nozioni sugli indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per i danni arrecati alle colture agricole;
- dd) norme di prudenza (condizioni generali di salute, abbigliamento);
- ee) situazioni d'emergenza;
- ff) prevenzione degli incendi contro la propria persona e nei confronti di altre;
- gg) concetto di equilibrio faunistico - venatorio;
- hh) correlazioni selvaggina e ambiente;
- ii) stima delle distanze, trappole.

10. La prova pratica consisterà nell'esame delle materie di cui alle precedenti lettere b) e c) e verterà, fra l'altro, sui seguenti argomenti:

- a) riconoscimento della fauna selvatica (mammiferi e uccelli oggetto di caccia, determinazione dell'età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali, riconoscimento degli animali esclusi dal novero della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria);
- b) principali razze canine utilizzate per la caccia alla selvaggina e loro impiego classico;
- c) custodia ed addestramento dei cani;
- d) nozioni sui cicli e periodi di riproduzione dei mammiferi e dell'avifauna stanziale e migratoria;

- e) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia;
 - f) uso delle armi durante l'esercizio venatorio;
 - g) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi;
 - h) custodia, manutenzione, controllo e trasporto armi da caccia;
 - i) conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell'arma, munizioni e balistica, stima delle distanze.
11. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di fare effettuare la prova pratica anche su appositi percorsi di caccia, con sagome riproducenti la selvaggina e con prove di sparo a salve.
12. L'esame è superato e l'abilitazione concessa, se il giudizio è favorevole in tutte le prove elencate ai precedenti punti 9 e 10.
13. L'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia consiste in una prova orale improntata sugli argomenti:
- a) riconoscimento delle specie faunistiche, con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale e statale, correlazioni selvaggina e ambiente;
 - b) conoscenza della vigente normativa internazionale, nazionale e regionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio, divieto di detenzione e di vendita della fauna selvatica;
 - c) conoscenza delle tecniche di tassidermia;
 - d) nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento;
 - e) organi preposti al controllo (agenti di vigilanza, distinzione tra agenti dipendenti degli enti delegati e agenti volontari, loro compiti e poteri);
 - f) concetti elementari di tutela dell'ambiente e nozioni generali sull'inquinamento (aria, acqua, suolo), sanzioni e procedure;
 - g) prevenzione degli incendi contro la propria persona e nei confronti di altre, conoscenza di base sulle tecniche di primo soccorso, norme di prudenza (condizioni generali di salute, abbigliamento, dispositivi individuali di protezione).

L'esame è superato e l'abilitazione concessa se il giudizio è favorevole in tutte le prove su elencate.

14. Al termine di tutte le prove il Presidente della Commissione comunicherà pubblicamente l'esito delle stesse.

Art.13 - PRESENZA E COMPORTAMENTO DURANTE LA SESSIONE D'ESAME

1. L'esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d'esame senza una valida giustificazione. Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all'Ufficio, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista.
2. I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire, a disturbare il regolare svolgimento delle prove in corso), vengono immediatamente allontanati e l'esame è considerato non superato.

Art.14 - DICHIARAZIONE E CERTIFICATO DI IDONEITÀ

1. La Commissione, con apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dai Commissari presenti, esprime per ciascun candidato esaminato, giudizio finale di idoneità o non idoneità.
2. La Commissione dichiara idoneo il candidato solamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito un giudizio favorevole in ciascuna delle prove d'esame.
3. Al candidato dichiarato idoneo è rilasciata formale certificazione di abilitazione in bollo a corso legale, sottoscritta dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Art.15 - PROCEDURA POST ESAME

1. Entro 15 giorni dalla sessione di esame, il Presidente emette provvedimento sull'esito dell'esame di abilitazione, riportando il giudizio di idoneità o inidoneità.
2. Entro 30 giorni dalla sessione d'esame, il Presidente rilascia il Certificato di abilitazione venatoria ai candidati dichiarati idonei. Il certificato di abilitazione venatoria e/o il certificato di abilitazione all'attività di tassidermia è rilasciato secondo apposito modello.

3. Per il ritiro, presso l'Ufficio, del certificato di abilitazione venatoria e/o del certificato di abilitazione all'attività di tassidermia, il candidato abilitato dovrà fornire marca da bollo di corso legale da apporre ed annullare sul certificato medesimo al momento della consegna.
4. Il Candidato che, invitato, non si sia presentato all'esame per giustificato motivo, deve essere ammesso a sostenere l'esame di abilitazione nella seduta successiva e comunque, possibilmente, entro i 30 giorni successivi l'esame che non ha potuto sostenere.
5. I candidati esaminati e non riconosciuti idonei potranno accedere ad una nuova sessione d'esame, non prima di 90 giorni successivi la precedente prova. In tal caso il candidato dovrà presentare nuova domanda d'ammissione, nei termini del presente Regolamento.

Art.16 - DUPLICATI

1. In caso di smarrimento, chi ha ottenuto il certificato di abilitazione venatoria e/o il certificato di abilitazione all'attività di tassidermia, può presentare istanza per l'ottenimento del relativo duplicato.
2. Il rilascio del duplicato del certificato di abilitazione all'attività di tassidermia, è soggetto al versamento dei diritti di segreteria, per l'importo stabilito dal Consiglio Provinciale e da versare su c.c.p. n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano con indicazione della causale "*Tassa per diritti duplicato certificato di abilitazione venatoria*" ovvero "*Tassa per diritti duplicato certificato di abilitazione all'attività di tassidermia*".
3. La domanda per il rilascio del duplicato di cui al precedente punto 1, da presentare in bollo a corso legale e da indirizzare al Presidente della Commissione esaminatrice secondi apposito modello che dovrà essere accompagnato da:
 - a) certificato o attestazione d'età e di residenza;
 - b) denuncia di smarrimento;
 - c) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 - d) ricevuta di versamento, in originale, attestante il pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente punto 2.

Art.17 - RICORSI

1. Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al T.A.R. di Cagliari, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, entro 60 giorni dal ricevimento dell'esito dell'esame, da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. n. 1034/71. In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dal ricevimento della decisione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

Art.18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora gli Organismi competenti dovessero emanare norme integrative o modificazioni che investano i termini del presente Regolamento, si provvederà a revisionare lo stesso con deliberazione del Consiglio Provinciale.
2. Nella fase transitoria troveranno applicazione le norme del presente Regolamento, non in contrasto con le integrazioni o modificazioni emanate dagli Organismi competenti.
3. Sono fatte salve le domande di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, pervenute alla Provincia di Cagliari in data antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, purché redatte conformemente alle modalità da quest'ultima stabilite.
4. Le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno ritenute valide solo se presentate secondo le modalità previste dall'art. 9.
5. I proventi derivanti dal pagamento della tassa di iscrizione all'esame e quelli conseguenti al rilascio della documentazione per la quale è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, sono destinati alle diverse esigenze di funzionamento della Commissione e/o, all'occorrenza, del Comitato Provinciale Faunistico.